



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail: gst.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n. 3/GST del 12 ottobre 2021

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 3/GST (2021/2022)

Si dà atto che il Giudice Sportivo Territoriale,
nella riunione tenutasi in Napoli il 12 ottobre 2021,
ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/10/2021 CARINOLA - DURAZZANO 2018

Il Sostituto Giudice Sportivo avv. Marco Cardito letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Durazzano 2018 con i quali essa società ha lamentato la irregolare posizione sia ai fini del tesseramento sia ai fini disciplinari del calciatore della società SSC Carinola Sylla Mohamed (nato il 06/07/1998) il quale in tesi della reclamante non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto non tesserato in favore della società SSC Carinola e comunque squalificato; la società reclamata ritualmente evocata non ha presentato memorie difensive; con riferimento al primo punto di doglianza (tesseramento) esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola risulta regolarmente tesserato in favore della società SSC Carinola a far data dal 23/9/2021 e pertanto sotto tale profilo il reclamo si palesa infondato; con riferimento al secondo punto di doglianza (squalifica) esperiti gli opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania è emerso che il calciatore cui si la reclamante è un omonimo (Sylla Mohamed nato il 20/12/1999) che è stato certamente squalificato (giusta comunicato allegato dalla reclamante ossia n.78 del 27/2/2020), ma non ha mai militato ne milita nella società SSC Carinola odierna reclamata; il calciatore Sylla Mohamed (nato il 6/7/1988) che come osservato al punto precedente risulta tesserato con la SSC Carinola non è sottoposto a squalifica alcuna e dunque ha regolarmente preso parte alla gara in epigrafe; PQM, dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle società ai sensi del' art.67 comma 6 delibera a scioglimento della riserva di cui al C.U. del C.R. Campania n.41 del 7/10/2021 pag.344 di rigettare il reclamo e per lo effetto di confermare il punteggio acquisito sul terreno di giuoco di 0/0;conferma i provvedimenti disciplinari già assunti e pubblicati nel relativo C.U.; dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 3/10/2021 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 3/10/2021 VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO - REAL SANTA CECILIA

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla Società Real Santa Cecilia Calcio con cui ha lamentato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, ai fini disciplinari, del calciatore della Società Virtus Battipaglia Calcio, Sig. Santoro Giuseppe (nato il 1.06.1993); quest'ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto colpito da squalifica(non scontata); ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli

opportuni accertamenti presso questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato squalificato per 2 gare effettive, giusta C.U. DP. Salerno n.47 del 27/2/2020 pag.1205; la prima gara utile per scontare la squalifica, anche tenendo conto della straordinaria sospensione dei campionati per l'emergenza COVID è proprio quella oggetto di reclamo, alla quale il calciatore non avrebbe potuto prendere parte; dall'esame del referto arbitrale e delle distinte di gara risulta invece che il calciatore Santoro Giuseppe è stato inserito con il n. 11 in distinta ed ha partecipato alla gara in epigrafe, uscendo al 20' del 2 Tempo, sostituito dal n. 17 Benincasa Pierfrancesco, ragione per la quale il reclamo si rivela fondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 41 del 7.10.2020, pag. 348 di questo C.R. Campania, delibera, per le ragioni di cui in motivazione, di accogliere il reclamo e per l'effetto, infliggere alla Società Virtus Battipaglia Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante Santa Cecilia; di infliggere alla Società Virtus Battipaglia l'ammenda di euro 100,00 per i fatti di cui in narrativa; di inibire il dirigente accompagnatore della Virtus Battipaglia Viggiani Giovanni fino al 21.10.2021; squalificare il calciatore Santoro per n. 1 giornate effettive, da aggiungersi alla restante squalifica da scontare; dispone restituirsì alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale
avv. Marco Cardito**

SOCIETÀ

PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA:

Euro 100,00 VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO
vedi delibera

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 21/10/2021

VIGGIANI GIOVANNI (VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO)
vedi delibera

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SANTORO GIUSEPPE (VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO)

Publicato in NAPOLI il 12 ottobre 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**